



## Disposizioni generali riguardanti piccole imbarcazioni e imbarcazioni costiere svizzere

### Note generali

«L'attestazione svizzera di bandiera» per piccole imbarcazioni (per le acque costiere e le vie d'acqua interne straniere) è stata creata per permettere ai proprietari di imbarcazioni non idonee di navigare in acque straniere. In queste rispettive acque territoriali di Stati esteri, **la legislazione locale deve essere sempre osservata in via prioritaria**. L'attestazione di bandiera per le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere è valida per l'area di navigazione sulle acque interne e costiere straniere entro **un massimo di 12 o 24 miglia nautiche** rispettivamente dalla riva o dalla costa più vicina, corrispondenti ai rispettivi confini delle acque territoriali straniere. Questa restrizione può essere derogata solo per le regate ufficialmente annunciate con scorta di sicurezza.

Le seguenti spiegazioni riproducono le disposizioni più importanti dell'ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri (ordinanza sugli yacht; RS 747.321.7), che devono essere osservate quando si conduce una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera.

Come Stato membro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la Svizzera ha anche firmato diversi trattati internazionali che regolano la navigazione marittima internazionale. Questi sono quindi considerati come diritto svizzero. Le convenzioni pertinenti riguardano principalmente la navigazione marittima commerciale. Tuttavia, ci sono prescrizioni che si applicano anche alla navigazione sportiva e da diporto.

Il seguente elenco delle disposizioni dell'ordinanza sugli yacht e delle convenzioni internazionali pertinenti è inteso come un aiuto e una panoramica e non pretende di essere esaustivo. È anche responsabilità del proprietario dell'imbarcazione e del comandante della nave conoscere e osservare le prescrizioni pertinenti anche nell'area della sovranità di altri Stati.

### 1. Bandiera svizzera, porto d'immatricolazione e nome dell'imbarcazione (analogamente all'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sugli yacht)

La bandiera svizzera da esporre è rettangolare: lunghezza = 1 1/2 x larghezza (art. 3 cpv. 2 e allegato I della legge sulla navigazione marittima; RS 747.30). Il nome del porto d'immatricolazione Basilea – in una delle tre lingue ufficiali svizzere (Basel, Bâle, Basilea) – nonché il nome dell'imbarcazione devono essere indicati sull'imbarcazione stessa nel modo usuale (art. 1 cpv. 2 e art. 9 dell'ordinanza sugli yacht).

### 2. Modifica di una voce nell'attestazione di bandiera (analogamente all'art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sugli yacht)

Ogni modifica di un'informazione presente nell'attestazione di bandiera deve essere comunicata immediatamente all'USNM inviando l'attestazione stessa. Le modifiche all'attestazione di bandiera possono essere apportate solo dall'USNM.

### **3. Proroga del periodo di validità dell'attestazione di bandiera (analogamente all'art. 12 dell'ordinanza sugli yacht)**

L'attestazione di bandiera è valida per un massimo di tre anni. Una proroga di uno, due o al massimo tre anni può essere richiesta all'USNM tramite l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'USNM. È necessario fornire le prove pertinenti.

Una volta scaduta la validità dell'attestazione di bandiera, l'imbarcazione non è più autorizzata a battere bandiera svizzera. La validità o il periodo di validità dell'attestazione di bandiera non possono essere interrotti, neanche se l'imbarcazione non viene utilizzata o si trova a terra.

### **4. Responsabilità (analogamente all'art. 15 dell'ordinanza sugli yacht)**

Il proprietario di una piccola imbarcazione o di un'imbarcazione costiera è responsabile secondo le disposizioni degli articoli 48, 49 e 121 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (legge sulla navigazione marittima; RS 747.30) e degli articoli 41 e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

### **5. Esercizio e governo dell'imbarcazione (analogamente all'art. 16 dell'ordinanza sugli yacht)**

Il proprietario di un'imbarcazione svizzera deve condurre egli stesso il natante o affidarne la guida a un comandante. In particolare, un'associazione deve designare un comandante responsabile. La designazione di uno straniero come comandante è ammissibile solo se ciò non equivale a un'elusione delle prescrizioni sulla cittadinanza. Le disposizioni della legge sulla navigazione marittima applicabili agli yacht svizzeri e concernenti il capitano d'una nave riguardano parimenti le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere o il loro comandante e il loro proprietario se è quest'ultimo che conduce il natante oppure se non ha designato un comandante.

### **6. Comandante (analogamente all'art. 19 dell'ordinanza sugli yacht)**

Ogni comandante di una piccola imbarcazione o di un'imbarcazione costiera deve, per poter governare il natante, essere titolare di un certificato di capacità che deve almeno corrispondere alle qualifiche pertinenti per le acque interne svizzere. Gli altri requisiti dipendono dalla legislazione locale sulle acque straniere in cui si naviga.

### **7. Trasporti remunerati (analogamente all'art. 17 dell'ordinanza sugli yacht)**

Il trasporto professionale di persone o merci su una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera è vietato. Nel campo di applicazione dell'ordinanza sugli yacht, è considerato trasporto professionale di persone o merci un trasporto remunerato mediante un qualsiasi tipo di compenso di importo superiore ai normali costi di gestione proporzionali sostenuti durante il trasporto. Qualsiasi tipo di corrispettivo, in particolare un pagamento in denaro o in natura, è considerato un compenso.

### **8. Affidamento a terzi (analogamente all'art. 18 dell'ordinanza sugli yacht)**

Una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera può eccezionalmente essere affidato a terzi stranieri, a condizione che ciò non equivalga a un'elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario.

È vietata la cessione a titolo professionale. È considerata cessione a titolo professionale la cessione remunerata mediante un qualsiasi tipo di compenso (pigione) di importo superiore ai normali costi di gestione sostenuti durante il periodo di cessione.

Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dello yacht e, secondo la legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sugli yacht, risponde dei danni causati in tale esercizio.

## **9. Documenti da conservare sempre a bordo (analogamente all'art. 20 cpv. 2 dell'ordinanza sugli yacht)**

- Attestazione di bandiera e le presenti disposizioni (se l'imbarcazione non è in uso, l'attestazione deve essere conservata con cura; il rilascio di un duplicato è soggetto a una tassa)
- Certificato di capacità del comandante (cfr. punto 6)
- Certificato di assicurazione di responsabilità civile
- Per il cabotaggio: libro di bordo con le più importanti indicazioni dei viaggi effettuati:
  - nome e numero di attestazione di bandiera dell'imbarcazione
  - nome, indirizzo, nazionalità e certificato di capacità del comandante
  - dati personali, incl. la nazionalità delle altre persone a bordo
  - lingua di lavoro a bordo
  - rapporto di viaggio (vento e osservazioni meteorologiche, rotte e correzioni, stato del log, velatura, funzionamento del motore, le rilevazioni continue della posizione dell'imbarcazione, le entrate e le uscite dai porti e dalle rade, posti di fonda ecc.)
  - eventi e/o osservazioni importanti o particolari, come per esempio incidenti, avarie e simili
- Se ci sono più di 6 comproprietari: il contratto di comproprietà (preferibilmente in inglese)

Anche per i viaggi in acque interne è consigliato un libro di bordo. La conservazione di altri documenti dipende dalle norme internazionali e nazionali valide per le rispettive acque navigabili. È responsabilità del comandante informarsi su di essi.

## **10. Sicurezza della struttura (art. 12a° cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sugli yacht)**

Le imbarcazioni immatricolate in un registro cantonale in base alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201) e intestate all'attuale proprietario non necessitano di ulteriori controlli di sicurezza se viene presentata la licenza di navigazione valida.

Per le imbarcazioni che si trovano permanentemente all'estero e non hanno una licenza cantonale, è necessario presentare un certificato di sicurezza estero valido e/o una perizia secondo il certificato di sicurezza per la richiesta di rilascio o di rinnovo di un'attestazione di bandiera per piccole imbarcazioni e imbarcazioni costiere. Questi dovrebbero confermare che l'imbarcazione, nella sua condizione attuale, è almeno conforme alle prescrizioni esistenti per la navigazione costiera e/o in acque interne nel Paese interessato ed è attrezzata di conseguenza.

Per le imbarcazioni nuove di fabbrica ex cantiere, una copia del corrispondente certificato di tipo e/o del certificato di costruzione può anche essere presentata come certificato di sicurezza per il rilascio iniziale dell'attestazione di bandiera. In alternativa, si può anche dimostrare il rispetto delle prescrizioni per le imbarcazioni sportive e da diporto sulle acque interne svizzere.

## **11. Attrezzatura di sicurezza (analogamente all'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza sugli yacht)**

Le prescrizioni dei Paesi e delle categorie sono vincolanti per le piccole imbarcazioni o le imbarcazioni costiere. Come minimo deve essere presente l'attrezzatura di sicurezza richiesta dalla legislazione svizzera sulla navigazione interna (art. 132 o allegato 15 dell'ordinanza sulla navigazione interna; RS 747.201.1).

## **12. Equipaggio della nave assunto (analogamente all'art. 21 dell'ordinanza sugli yacht)**

Se il proprietario di uno yacht, di una piccola imbarcazione o di un'imbarcazione costiera svizzera con stazza inferiore a 300 GT assume un comandante, un ufficiale di bordo o un marittimo per condurre l'imbarcazione dietro compenso, si applicano per analogia gli articoli della legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301) elencati nell'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza sugli yacht. Inoltre, si applica il Codice delle obbligazioni svizzero (disposizioni sul contratto di lavoro).

Per le imbarcazioni con stazza pari o superiore a 300 GT si applicano tutte le disposizioni di diritto del lavoro della legge sulla navigazione marittima e della relativa ordinanza.

### **13. Annullamento dell'attestazione di bandiera (analogamente all'art. 13 dell'ordinanza sugli yacht)**

Se la proprietà cambia, cioè se l'imbarcazione viene venduta, regalata, affonda eccetera, l'attuale proprietario deve richiedere immediatamente all'USNM l'annullamento dell'attestazione di bandiera.

Il modulo relativo alla domanda di annullamento è reperibile sul sito web dell'USNM.

Per l'iscrizione dell'imbarcazione all'estero è di solito necessario un certificato ufficiale di cancellazione, che viene rilasciato dall'USNM in conformità con la domanda di annullamento.

Se uno dei requisiti per l'iscrizione non è più soddisfatto, l'attestazione di bandiera viene annullata d'ufficio. Ciò avviene in particolare in caso di inaffidabilità permanente, ritiro del potere di disposizione del proprietario, attestazione di bandiera scaduta da molto tempo, violazioni gravi o ripetute delle disposizioni dell'ordinanza sugli yacht (per esempio uso commerciale; assicurazione di responsabilità civile assente, insufficiente o non riconosciuta; guida senza licenza ecc.). Le infrazioni alle disposizioni applicabili della legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sulla navigazione marittima possono comportare – oltre alle eventuali conseguenze penali – anche l'annullamento.

### **14. Norme internazionali applicabili (analogamente all'art. 16 dell'ordinanza sugli yacht)**

Le disposizioni delle convenzioni internazionali, le regole e le consuetudini di navigazione ratificate o dichiarate applicabili dalla Svizzera si applicano al governo e all'esercizio di uno yacht, una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera nella misura in cui esse concernono anche tali imbarcazioni (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza sugli yacht).

#### **A. COLREG**

La Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (International Regulations for Preventing Collisions at Sea COLREG; RS 0.747.363.321) si applica a tutte le navi in alto mare e nelle acque con esso comunicanti navigabili da navi marittime e deve quindi essere osservata sistematicamente anche dalle piccole imbarcazioni e dalle imbarcazioni costiere.

#### **B. SOLAS**

La Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS, RS 0.747.363.33) stabilisce norme minime per la sicurezza delle navi al fine di garantire la protezione della vita umana in mare.

La SOLAS si concentra sulla navigazione commerciale. Tuttavia, il quinto capitolo (capitolo V della SOLAS) sulla sicurezza della navigazione si applica ugualmente a tutte le navi marittime, e quindi anche agli yacht marittimi svizzeri così come alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere **marittime**.

#### **In particolare si devono osservare le seguenti regole:**

- 29 La guardia deve avere a disposizione una tabella con immagini che mostrano i segnali di salvataggio
- 31 / 32 Obbligo di segnalare i pericoli percepiti come ghiaccio, condizioni meteorologiche estreme o altri pericoli immediati per la navigazione
- 33 Obbligo di prestare assistenza
- 34 Dovere di pianificare correttamente i viaggi, tenendo conto della sicurezza della navigazione, evitando situazioni pericolose e proteggendo l'ambiente
- 35 Divieto di uso improprio dei segnali di soccorso

Le regole 15-28 del capitolo V della SOLAS non sono applicabili alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere marittime con stazza inferiore a 150 GT. Tuttavia, si applicano alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere marittime con stazza pari o superiore a 150 GT.

## C. MARPOL

La Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi e il suo protocollo del 1978 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL; RS 0.814.288.2) sono ampiamente applicabili a tutte le navi, comprese le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere **marittime**.

L'allegato I (MARPOL I) regola la prevenzione dell'inquinamento da petrolio. Il campo di applicazione delle singole disposizioni varia molto. Alcune delle disposizioni sono applicabili anche alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere (p. es. l'art. 14 cpv. 4 e l'art. 15 cpv. 6 MARPOL). La maggior parte delle disposizioni si applica **a partire da una stazza di 400 GT** o solo a certi tipi di navi commerciali, come le petroliere.

L'allegato IV (MARPOL IV) regola **la prevenzione dell'inquinamento delle acque di scarico delle navi**. L'allegato si applica a tutte le navi **con stazza pari o superiore a 400 GT** e a tutte le navi certificate **per trasportare almeno 15 persone**.

L'allegato V (MARPOL V) contiene le prescrizioni per la **prevenzione dell'inquinamento marino da rifiuti generati dalle navi**. Alcune prescrizioni si applicano già alle navi di tutti i tipi e dimensioni (art. 3 segg.). A partire da determinate dimensioni valgono speciali direttive di equipaggiamento (art.10; a partire da 12 metri: targa; stazza pari o superiore a 100 GT o almeno 15 persone: piano per la gestione dei rifiuti; stazza pari o superiore a 400 GT o almeno 15 persone: registro rifiuti).

L'allegato VI (MARPOL VI) regola la prevenzione dell'inquinamento atmosferico delle navi. Le disposizioni sono applicabili anche alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere (in particolare per quanto riguarda le sostanze che riducono l'ozono, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato, i composti organici volatili e la combustione a bordo delle navi; obblighi aggiuntivi in materia di efficienza energetica si applicano **a partire da una stazza di 400 GT e per i motori diesel da 130 kW o più**).

## D. Tonnage Convention

La Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ships; RS 0.747.305.412) richiede che le navi di certe dimensioni siano misurate secondo le regole internazionali.

Per le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere **marittime** con una lunghezza totale pari o superiore a 24 metri, occorre presentare all'USNM un certificato di stazza rilasciato secondo le regole internazionali. La lunghezza complessiva è definita secondo la Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi (art. 2. n.8).

Un controllo delle navi secondo le regole internazionali con emissione del corrispondente certificato di stazza è offerto da tutte le società di classificazione riconosciute dall'USNM e da varie autorità portuali e marittime estere, tra cui l'Agenzia federale tedesca marittima e idrografica (<http://www.bsh.de/>).

L'elenco delle società di classificazione riconosciute dall'USNM è disponibile sul sito web dell'USNM.

## E. Altre convenzioni internazionali che possono essere applicabili (elenco non esaustivo)

- Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships [AFS Convention]; RS 0.814.295)
- Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks [Nairobi Convention]; RS 0.747.363.5)
- Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (Ballast Water Management Convention [BWM Convention]; RS 0.814.296)
- Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [CLC Bunker Oil Convention]; RS 0.814.294)